



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARI

in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Ernesta Tarantino all'udienza del 13.12.2017 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

ex art. 429 c.p.c. nella causa in materia di assistenza e previdenza in primo grado iscritta al N. 216217 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2017 vertente

TRA

[REDACTED]  
rapp e dif dall'avv I Gadaleta

- ricorrente -

E

INPS, in persona del legale rappresentate p.t.,

SCCI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappr e dif dall'avv [REDACTED]

- resistenti

cui è stata riunita la controversia n 1186/17

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda attorea - finalizzata ad ottenere finalizzata ad ottenere la declaratoria dell'illegittimità dell'iscrizione di ufficio nella gestione separata, effettuata ex art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995 dall'INPS in relazione all'anno 2009 e 2010, e comunicata, unitamente alla richiesta di pagamento della relativa somma accertata, con note del 11.6.15 e del 22.06.2016, rispettivamente notificate il 2.7.15 e l'1.7.2016 - nonché l'annullamento dell'avviso di addebito n. 314 2016 0009428979 000 per l'importo complessivo di euro 3816,01 a titolo di gestione separata contributi su reddito arti e professioni per l'anno 2009 - è fondata e va accolta, alla stregua delle condivisibili argomentazioni già espone dalla sezione lavoro del Tribunale di Bari in fattispecie del tutto analoghe alla presente, che di



seguito vengono pressoché testualmente riportate ai sensi degli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (si veda Tribunale di Bari, sez. lav., sent. n. 1180 del 28.2.2017, est. Deceglie).

In primo luogo, occorre prendere le mosse dalla disamina dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, secondo cui *"26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività"*.

La gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, è stata istituita al fine di creare un sistema assicurativo previdenziale in favore di quei lavoratori autonomi che, in mancanza di tale previsione, non avrebbero avuto tutela alcuna, in quanto non rientranti in nessuna categoria per la quale era già previsto un sistema assicurativo obbligatorio, come si desume dall'esplicito riferimento all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

E' evidente che, in ragione del carattere residuale della gestione separata istituita presso l'INPS, sono obbligati ad iscriversi alla gestione separata solo i lavoratori autonomi che non esercitano un'attività professionale "protetta" e che risultano altrimenti privi di tutela previdenziale, sicché coloro che sono già assoggettati ad un'assicurazione obbligatoria in base a diverse disposizioni di legge non sono tenuti ad un'assicurazione "aggiuntiva" presso la gestione separata.

Orbene, i professionisti avvocati del libero foro, come la odierna parte ricorrente, sono iscritti ad una loro cassa di previdenza, cui sono tenuti a versare i relativi contributi (l. 141/92, e l. 576/80), pur godendo della possibilità, da verificare ogni singolo anno, di non procedere al versamento di somme a tale titolo ove non siano percepiti redditi o siano percepiti in misura inferiore ad un determinato limite.

Tuttavia, l'esenzione dall'obbligo di versamento non riguarda anche quello dall'iscrizione alla cassa, che permane.

Ora, l'art. 2 comma 26, della legge n. 335/1995 è stato oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 18, comma 12, del d. l. n. 98/2011 (convertito in legge n. 111/2011), a norma del quale *"12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del*



*decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”.*

A ben vedere, l'utilizzo della parola “ovvero” nell'ambito dell'art. 18, comma 12, cit. va inteso nel senso che devono essere iscritti alla gestione separata coloro i quali non sono iscritti agli albi professionali nonché coloro che, se iscritti, non svolgono attività per le quali è previsto il pagamento di contribuzione agli enti privatizzati di cui all'art. 11.

Il tenore testuale delle disposizioni legislative testé richiamate non legittima l'interprete ad operare un distinguo in base alla tipologia della contribuzione versata dal professionista alla cassa di appartenenza, in quanto il legislatore, nell'imporre l'obbligo di iscrizione alla gestione separata esclusivamente per coloro che svolgono attività “non soggette al versamento contributivo”, non ha operato ulteriori specificazioni; dunque sono esclusi dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata tutti i soggetti comunque tenuti a corrispondere a casse ed enti previdenziali privati dei contributi, quali che ne siano la tipologia e la natura, in quanto la norma non compie alcuna distinzione tra modalità di contribuzione né tra contribuzione soggettiva ed integrativa.

Nello specifico, la norma di interpretazione autentica fa riferimento solo alle “attività” soggette al versamento contributivo ad un ente privato di cui all'art. 11 e non prevede che il pagamento della contribuzione debba essere parametrato ai redditi percepiti, adottando l'espressione “versamento contributivo” che, per la sua connotazione onnicomprensiva, si presta a ricomprendere ogni tipologia di contribuzione (così Tribunale di Salerno, sent. 24.04.2016).

Né osta all'interpretazione su indicata il tenore letterale dell'art. 6 del D.M. n. 281/96 (secondo cui “*non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria*”), trattandosi di una norma che si limita a riaffermare, anche per la gestione separata, il generale principio del divieto della doppia contribuzione (così Corte di Appello di Genova, sent. n. 266/2015).

Come ulteriormente chiarito in seno al dibattito giurisprudenziale più recente (Corte di Appello di Napoli, sent. n. 584/2016), dall'esame del tenore testuale dell'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011 si evince che la posizione dell'avvocato rientra pienamente nella prima delle ipotesi contemplate da tale norma: l'obbligo di iscrizione presso l'apposita gestione sussiste esclusivamente per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo “*il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali*”.

L'odierna parte ricorrente in primo luogo svolge l'attività di avvocato, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione all'albo professionale, e dunque per ciò solo è esclusa dall'obbligo di iscrizione in parola, in quanto la norma esaminata, come si è visto, non richiede altro che la condizione che l'esercizio dell'attività svolta sia subordinato all'iscrizione all'albo, escludendo l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per le attività lavorative autonome qualificate dall'iscrizione ad apposito albo e non, come vorrebbe l'I.N.P.S., anche dall'iscrizione alla cassa forense e dal versamento dei contributi obbligatori.



La circostanza, poi, che nell'ambito di tale rapporto con la cassa di previdenza relativa al proprio ordine professionale via sia stato o meno il versamento di contributi obbligatori rileva esclusivamente nei rapporti tra l'iscritto e la propria cassa e non può costituire motivo per imporre, in violazione dell'esaminato art. 18, comma 12, l'iscrizione alla gestione separata ad un soggetto iscritto ad un albo professionale.

La citata disposizione di interpretazione autentica ha pertanto in tal modo espressamente escluso dall'obbligo di iscrizione di ufficio tutti i soggetti iscritti all'albo degli avvocati in relazione ai redditi percepiti in ragione di tale attività (così Tribunale di Bari. Sez. lav., sent. del 28.1.2015, est. Napoliello).

Controvertendosi nella fattispecie oggetto di causa di un caso assolutamente sovrapponibile a quello esaminato nella motivazione sopra richiamata, l'opposizione, alla stregua delle argomentazioni innanzi esposte, merita integrale accoglimento, sicché si appalesa ultroneo, in quanto assorbito, il vaglio delle ulteriori eccezioni nonché censure di merito prospettate dalle parti.

Le spese seguono la soccombenza dell'Inps., evidenziando che la domanda per lite temeraria proposta dal ricorrente va respinta.

In generale, l'art 96 cod. proc. civ., nel disciplinare come figura di torto extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione, non deroga al principio secondo il quale colui che intenda ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an come del 'quantum'. Il potere, concesso dall'indicata norma al giudice, di procedere di ufficio alla liquidazione, quando l'interessato, pur avendone fatto domanda, non abbia precisato l'entità del danno, non importa che ciò possa farsi qualora manchino gli elementi all'uopo necessari, ma presuppone, oltre alla dimostrazione dell'an, la possibilità che dagli atti possa trarsi la prova dell'esistenza del danno derivato alla parte vittoriosa dalla lite temeraria, danno che, in tal caso, può essere liquidato anche equitativamente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1490 del 04/06/1963, Sez. 1, Sentenza n. 288 del 22/02/1965 Sez. 2, Sentenza n. 3388 del 15/02/2007).

Alla luce del pacifico principio giurisprudenziale, la domanda, richiede pur sempre la prova, fornita dall'istante, dell'an e del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi che, nella specie, non è consentita dagli atti di causa: non è, infatti, possibile ravvisare quegli elementi di quantificazione economica dell'asserito pregiudizio ingiusto e del danno ulteriore rispetto a quello eliminabile con la statuizione relativa alle spese.

Per la determinazione del compenso si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al d.m. 55/14 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi II scaglione senza fase istruttoria). Deve farsi riferimento ai valori medi previsti dal d.m. cit. con opportuna riduzione nella misura indicata in dispositivo, valutati i parametri generali ivi previsti e tenuto conto della peculiarità ermeneutica della questione affrontata, dell'esistenza di indirizzi interpretativi difformi nonché della limitata attività processuale svolta. Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfetarie (art. 2 d.m. 55/14).



**P.Q.M.**

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della spiegata opposizione, così provvede:

dichiara l'illegittimità del provvedimento di iscrizione d'ufficio nella gestione separata della parte ricorrente, comunicato con note emesse dall'INPS l'11.6.15 e il 22.6.2016, che per l'effetto annulla;

-ordina la cancellazione della parte ricorrente dall'iscrizione d'ufficio alla gestione separata disposta con decorrenza dall'01.01.2009

-dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 314 2016 0009428979 000, che per l'effetto annulla;

-dichiara non dovute dall'opponente le somme portate dal detto avviso di addebito

-ordina la cancellazione della parte ricorrente dall'iscrizione d'ufficio alla gestione separata disposta con decorrenza dall'01.01.2009;

-condanna l'INPS alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 800,00 oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e cap come per legge.

Bari, 13.12.17

Il G.L.

Dott.ssa Ernesta Tarantino

